

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-3160 del 22/06/2022 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 ĩ DITTA: RIBOLLA GIANCARLO E MARCO SOC. AGRICOLA SEMPLICE. ATTIVITA': COLTURE MISTE, ALLEVAMENTO DI BOVINI E PRODUZIONE LATTE CRUDO SVOLTA IN COMUNE DI BESENZONE, VIA PAVESA N. 99. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-3327 del 22/06/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno ventidue GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 – DITTA: RIBOLLA GIANCARLO E MARCO SOC. AGRICOLA SEMPLICE. ATTIVITA': COLTURE MISTE, ALLEVAMENTO DI BOVINI E PRODUZIONE LATTE CRUDO SVOLTA IN COMUNE DI BESENZONE, VIA PAVESA N. 99.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Besenzone prot. n. 689 del 21/02/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 28473 in pari data, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'intervento di ampliamento dell'azienda agricola con realizzazione di stalla per bovini presso lo stabilimento sito in Comune di Besenzone, Via Pavesa n. 99, presentato dalla Ditta "RIBOLLA GIANCARLO E MARCO SOC. AGRICOLA SEMPLICE" (P.Iva 01201630330, attività: colture miste, allevamento di bovini e produzione di latte crudo), comprendente l'endoprocedimento relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

- con la medesima nota prot. ARPAE n. 28473/2022 è stata trasmessa la documentazione relativa all'intervento di cui trattasi;

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "RIBOLLA GIANCARLO E MARCO SOC. AGRICOLA

SEMPLICE” comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, di cui all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., agli scarichi S1 di acque reflue domestiche ed S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitanti in corpo idrico superficiale;
- adesione all’autorizzazione di carattere generale ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.lgs. n. 152/2006;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- comunicazione/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell’art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l’impatto acustico;

Considerato che:

- nell’ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Besenzone, con nota prot. n. 35109 del 02/03/2022 questa Agenzia ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota del 17/03/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 44678 in pari data, il Suap ha concesso la proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 67822 del 26/04/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 92385 del 03/06/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria nella quale la ditta ha comunicato di ritenere di non procedere con l’installazione dell’impianto di trattamento per lo scarico S2;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 99741 del 16/06/2022, in relazione alla suddetta integrazione volontaria, la ditta ha precisato che intende stralciare dall’istanza di AUA lo scarico S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, in quanto queste ultime saranno convogliate nelle vasche per lo stoccaggio dei liquami e non daranno origine ad alcuno scarico;

Rilevato che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (Attività n. 15 del 17/06/2022 Sinadoc n. 9502/2022), risulta che:

- dall’insediamento origina lo scarico (S1) di acque reflue domestiche, provenienti dalla cucina e dai servizi igienici dell’abitazione, trattate da un sistema (avente potenzialità pari a 6 A.E.), costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore aerobico;
- le acque reflue domestiche in uscita dal suddetto sistema di trattamento recapitano nel corpo idrico superficiale “canale di scolo privato” afferente al Canale di Bonifica “Ferrarine 2”;

Rilevato che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici “utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” ed “emissioni in atmosfera” (Attività n. 10 del 09/05/2022 e n. 8 del 28/04/2022 Sinadoc n. 9502/2022), risulta che:

a. l’azienda svolge l’attività di allevamento di bovine da latte nel sito produttivo in oggetto (cod Ausl 003PC054), collocato in Zona non Vulnerabile ai Nitrati;

b. la consistenza attuale dell’allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 29044 del 21/01/2022 prot n. 9145, è pari a 440 capi così suddivisi:

Bovine da latte: 220

capi rimonta: 150 capi

vitelli: 70 capi

c. per la conservazione degli effluenti zootecnici l’allevamento dispone di cinque vasche e di due concimaie per la conservazione del letame;

d. l’intervento in progetto è relativo all’ampliamento della stalla delle bovine da latte e alla realizzazione di una nuova vasca per i liquami zootecnici;

e. la capacità massima dell’allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 503 capi così suddivisi:

Bovine da latte: 283 capi

capi da rimonta: 150

vitelli: 70 capi

f. i percolati e le acque meteoriche raccolte dalle trincee degli insilati vengono convogliate alle vasche di stoccaggio insieme ai liquami zootecnici;

g. le concimaie presenti, necessarie per la conservazione del letame, non risultano avere capacità di contenimento minima richiesta dall'art. 33 del Reg.to Reg.le n. 3/2017. L'azienda dispone, tuttavia, delle aree a lettiera permanente che, come previsto dal comma 7 del medesimo articolo di legge, possono avere la funzione di contenimento del letame prodotto ai fini della sua maturazione;

h. al momento del rilascio del presente Atto, la disponibilità di terreno agrario, come risultante dalla Comunicazione di utilizzo agronomico numero 29044, ricevuta da ARPAE il 21/01/2022 prot. n. 9145, è sufficiente a garantire il rispetto dei limiti massimi ammessi dalla Direttiva Nitrati;

i. sono state verificate le condizioni di esercizio dell'allevamento e la sua coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017;

l. per la matrice emissioni in atmosfera è stata dichiarata l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, ex art. 272 del D.Lgs. 152/06;

m. i capi da rimonta, (stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo) sono pari a 150, valore inferiore alla soglia di cui alla lettera z) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

n. i vitelli in svezzamento da 0 a 6 mesi, (stabulazione con lettiera) sono pari a 70 capi, valore inferiore alla soglia di cui alla lettera z) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Atteso che:

- con nota prot. n. 78040 del 10/05/2022, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA:
 - nota del Comune di Besenzone prot. n. 1601 del 27/04/2022 (trasmessa dal Suap con nota prot. n. 1603 del 27/04/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 68866 in pari data): Autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, con prescrizioni;
 - nota prot. n. 45281 del 18/03/2022 del Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda (trasmessa dal Suap con nota prot. n. 1603 del 27/04/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 68866 in pari data): parere favorevole con prescrizioni, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - nota del Comune di Besenzone prot. n. 1802 dell'11/05/2022, acquisita al prot. ARPAE n.79058 in pari data: parere favorevole in ordine all'impatto acustico;
 - nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza prot. n. 6221 del 31/05/2022 (trasmessa dal Suap con nota prot. n. 2173 del 09/06/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 95883 in pari data): parere favorevole con prescrizioni, relativamente allo scarico S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo privato" afferente al Canale consortile denominato "Ferrarine 2";

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "RIBOLLA GIANCARLO E MARCO SOC. AGRICOLA SEMPLICE" (P.Iva 01201630330, attività: colture miste, allevamento di bovini e produzione di latte crudo), per l'intervento di ampliamento dell'azienda agricola con realizzazione di stalla per bovini presso lo stabilimento sito in Comune di Besenzone, Via Pavesa n. 99 (che è anche sede legale della Ditta), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S1* di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo privato" afferente al Canale di Bonifica "Ferrarine 2");

- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1, lett. d), DPR 59/2013 - *adesione all'autorizzazione di carattere generale* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.lgs. n. 152/2006;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione/nulla osta* di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Besenzone, rilasciata con nota prot. n. 1601 del 27/04/2022, (trasmessa con nota prot. n. 1603/2022, assunta al prot. Arpae n. 68866/2022);

3. di impartire per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di scolo privato" afferente al Canale di Bonifica "Ferrarine 2", le seguenti prescrizioni:

a) il numero degli A.E. serviti non deve in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;

b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto (fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e filtro percolatore) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento. In particolare, considerato che la tipologia di fossa Imhoff che si intende adottare risulta adeguatamente dimensionata per 6 A.E. a condizione che l'espurgo dei fanghi avvenga con una frequenza almeno semestrale, si deve provvedere a tale operazione secondo la suddetta periodicità. Inoltre con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore almeno una volta l'anno. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;

d) il pozzetto di controllo posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;

e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

f) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale/fosso privato con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) devono essere eventualmente progettati/adattati (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti dell'impianto di trattamento, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC) al Comune di Besenzone, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Besenzone, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- c) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;

5. di dare atto che:

- per effetto dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, il gestore è tenuto a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
- resta fermo quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017 e s.m.i.;

6. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

7. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi del DPR 59/2013;

8. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al Suap del Comune di Besenzone per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Besenzone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

9. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.